



CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE

INQUADRAMENTO GIURIDICO, POTERI E RESPONSABILITA'

aggiornato a maggio 2019

di Rosa Bertuzzi

CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE

INQUADRAMENTO GIURIDICO, POTERI E RESPONSABILITA'

aggiornato a maggio 2019

di Rosa Bertuzzi

Studio Ambienterosa s.r.l. - Consulenze ambientali

Piacenza – Milano – Nocera Superiore (SA) – Sofia (Bulgaria)

INDICE

PARTE GENERALE	5
L'ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	5
1. Il ruolo dei Comuni e dei sindaci nella gestione dei rifiuti: introduzione generale	5
2. Le attribuzioni dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti: ricostruzione del quadro normativo	5
3. La vigilanza sulla gestione dei rifiuti a livello comunale: i soggetti coinvolti e la figura dell'ispettore ambientale.....	6
4. Il fondamento giuridico della nomina a ispettore ambientale.....	6
5. La formazione e l'atto di nomina a ispettore ambientale	7
6. Le particolarità della normativa comunale e regionale.....	8
7. I compiti dell'ispettore ambientale	9
8. I doveri dell'ispettore ambientale	9
9. La qualifica degli ispettori ambientali	10
PARTE SPECIALE	11
I. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI	11
10. I regolamenti comunali in materia di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani	11
11. Definizioni fondamentali in materia di rifiuti.....	12
12. La classificazione dei rifiuti	13
13. Il deposito temporaneo di rifiuti	14
14. Gli obiettivi di gestione dei rifiuti a livello comunale.....	15
15. La gestione del servizio rifiuti: obblighi e divieti.....	16
16. Le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e la raccolta differenziata.....	17
II. LA VIGILANZA IN MATERIA DI RIFIUTI E L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ...	17
17. Il regime sanzionatorio in materia di gestione di rifiuti urbani ed assimilati	17
18. L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative: le previsioni della l. 689/1981	19
19. Ipotesi operative: abbandono di rifiuti da parte di persone ignote o note.....	20
20. L'ispezione dei sacchetti ai fini dell'accertamento delle violazioni.....	21
III. FAC-SIMILI OPERATIVI	21
21. Fac-simile di Regolamento comunale in materia di nomina degli ispettori ambientali	21
22. Fac-simile di decreto sindacale di nomina ad ispettore ambientale.....	24
23. Fac-simile di segnalazione dello stato dei luoghi e rilievi fotografici.....	25
24. Fac-simile di verbale di accertamento di violazione	25

PARTE GENERALE L'ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il ruolo dei Comuni e dei sindaci nella gestione dei rifiuti: introduzione generale

I rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sono gestiti direttamente dai Comuni.

I Comuni approvano un proprio **Regolamento comunale** allo scopo di organizzare concretamente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti nei diversi territori comunali, regolando le varie fasi della gestione di tali rifiuti: conferimento, raccolta, cernita, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento, pulizia e spazzamento.

Compete infatti ai Comuni la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito "d.lgs. 267/2000"), delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: 1) rifiuti urbani disciplinati dal Regolamento comunale; 2) rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani dal Regolamento medesimo.

Anche ai **sindaci** sono attribuite importanti funzioni nella gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 191 e 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. T.U. dell'ambiente, di seguito "d.lgs. 152/2006").

L'art. 191 del d.lgs. 152/2006 prevede infatti che qualora ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, quale *extrema ratio*, il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti con cui disporre la temporanea gestione dei rifiuti in deroga alle previsioni di legge al fine di far cessare l'emergenza.

Parallelamente, come di avrà modo di approfondire in seguito, l'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006 riconosce al sindaco il potere-dovere di disporre con ordinanza il ripristino ambientale a carico del trasgressore del divieto di abbandono di rifiuti.

A ciò si aggiungono inoltre i poteri generali attribuiti al sindaco dal d.lgs. 267/2000, laddove ricorrano situazioni di particolare emergenza.

Così, l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 267/2007 prevede che il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

L'art. 54 del d.lgs. 267/2000, regolante le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, stabilisce poi, al comma 4, che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

2. Le attribuzioni dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti: ricostruzione del quadro normativo

Risulta anzitutto fondamentale, prima di affrontare la questione dell'individuazione dei soggetti deputati ai controlli, ricostruire la base normativa sulla quale si fonda la competenza dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani.

Al riguardo, è l'**art. 198 del d.lgs. 152/2006** la norma da cui prendere le mosse. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, disciplinandone la gestione con appositi regolamenti, i quali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Ai Comuni sono inoltre riconosciute importanti funzioni in materia di **raccolta differenziata**, sia al fine di incrementarne la diffusione (cfr. art. 205 del d.lgs. 152/2006), sia come ambito territoriale rispetto al quale gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti (cfr. L. 28 dicembre 2015, n. 221).

Emerge dunque come i Comuni siano investiti di **obblighi, responsabilità e potestà regolamentare**, in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani. Tali poteri, come accennato, si manifestano attraverso l'adozione di appositi Regolamenti comunali, nonché nell'adozione di ordinanze da parte dei sindaci.

3. La vigilanza sulla gestione dei rifiuti a livello comunale: i soggetti coinvolti e la figura dell'ispettore ambientale

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è fondato sul coinvolgimento di numerosi soggetti: personale addetto al servizio di igiene urbana del Comune, corpi di Polizia municipale e altre Forze dell'Ordine, nonché ispettori ambientali.

La figura di ispettore ambientale, denominata diversamente a seconda degli Enti ("ispettore ambientale", "guardia ambientale", "ecovigile", "guardia ecologica" etc.), è generalmente nominata direttamente fra i **dipendenti comunali** (diversi dagli operatori di Polizia municipale), fra privati **volontari** (ovvero fra il personale delle associazioni di volontariato) o fra il **personale delle aziende** incaricate dello smaltimento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

In tal senso, i Regolamenti comunali dovranno esplicitamente indicare i soggetti deputati ai controlli, le loro modalità di nomina e i loro compiti. Ciò, del resto, è quanto già contenuto in numerosi Regolamenti sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottati da Comuni di tutte le parti d'Italia.

Un'efficace formulazione potrà ad esempio prevedere che, alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 (divieto di abbandono di rifiuti) e del Regolamento comunale, provvedono, oltre al corpo di Polizia municipale, anche agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, ai quali è riconosciuto il compito di segnalare violazioni, identificarne gli autori, anche attraverso la richiesta di documenti, e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate.

Al contempo, il Regolamento potrà prevedere che le violazioni al Regolamento medesimo possono essere accertate anche dagli Ispettori ambientali volontari, dagli Ispettori ambientali nominati dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, qualora venga stipulata apposita convenzione, e dai dipendenti del Comune appositamente incaricati. In tal caso, il Regolamento dovrà stabilire le modalità operative a cui tali soggetti devono attenersi, prevedendo (ad esempio e come si approfondirà in seguito) che le violazioni debbano essere segnalate per iscritto al Corpo di Polizia municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.

4. Il fondamento giuridico della nomina a ispettore ambientale

Si è visto come la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati sia di competenza dei Comuni. E' necessario ora esaminare il fondamento giuridico della nomina degli "ispettori ambientali", ciò che conduce ad interrogarsi sulle funzioni di polizia amministrativa dei Comuni.

Al riguardo, l'**art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616** prevede che i Comuni, le Province, le Comunità montane e le Regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Del pari, l'**art. 158, comma 2 della D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** stabilisce che le Regioni e gli Enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli Enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Tale disposizione è, fra l'altro, espressamente applicabile alla materia dei rifiuti, in quanto l'art. 195, comma 5 del d.lgs. 152/2006 (rubricato "*Competenze dello Stato*"), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Viene così ribadita in modo esplicito la competenza del Comune all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni nelle norme sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Di fondamentale importanza è anche l'**art. 7-bis del d.lgs. 267/2000**, il quale prevede che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Tale sanzione viene poi estesa anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

Emerge quindi chiaramente come le funzioni di polizia amministrativa seguano quelle di amministrazione attiva e come i Comuni possano esercitare tali funzioni in relazione alle materie ad essi attribuite e disciplinate da Regolamenti o da ordinanze comunali.

Si ritiene quindi da più parti che, sulla base di tale quadro normativo, i Comuni possano legittimamente istituire uffici e soggetti preposti al controllo delle materie ad essi affidate (fra cui la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani), ai quali riconoscere funzioni di polizia amministrativa.

La nomina e i poteri di tali soggetti dovranno, come indicato, essere ovviamente disciplinati all'interno dei Regolamenti comunali. I Comuni potranno così procedere al conferimento di funzioni di "ispettori ambientali" nominando propri dipendenti diversi dagli operatori di Polizia municipale, personale del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e soggetti appartenenti al volontariato.

Del resto, lo stesso **art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689** (di seguito, "l. 689/1981") prevede che l'accertamento degli illeciti amministrativi, per i quali è previsto il pagamento di una somma di denaro, può essere effettuato da "*organi addetti al controllo*", quindi non solo dagli agenti di polizia giudiziaria, ma anche da altri soggetti appositamente formati e nominati.

Peraltro, se la legittimazione alla nomina degli "ispettori ambientali" viene ormai diffusamente riconosciuta sulla base delle disposizioni dei Regolamenti comunali e delle funzioni di polizia amministrativa riconosciute ai Comuni nelle materie ad essi attribuite, un esplicito fondamento normativo a livello nazionale può essere rinvenuto anche all'interno della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. **Legge finanziaria 2007**), seppur limitatamente alla nomina dei dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 1, comma 179 e seguenti prevede infatti che i Comuni e le Province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a **dipendenti dell'Ente Locale o dei soggetti affidatari**, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.

La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli Enti Locali ed è richiesto che i dipendenti e i soggetti affidatari siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente Locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii. (legge recante "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. (legge recante "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*"), salvi gli effetti della riabilitazione.

5. La formazione e l'atto di nomina a ispettore ambientale

La funzione di ispettore ambientale non può essere svolta liberamente, ma solo rispettando le prescrizioni fissate dal Regolamento comunale.

In generale, i soggetti interessati a ricoprire tale carica devono conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, rilasciato da un'apposita Commissione comunale, previa frequentazione di un **corso** organizzato dal Comune tramite apposito **ente qualificato** all'insegnamento delle materie oggetto della formazione: figura e compiti dell'ispettore ambientale, disposizioni in materia di rifiuti all'interno del d.lgs. 152/2006 e regolamenti comunali rilevanti, disposizioni della l. 689/1981 regolanti il procedimento di contestazione delle sanzioni amministrative.

Tra i candidati risultati idonei, a seguito della frequentazione del corso e del superamento dell'esame finale, il **sindaco** nomina, con proprio **decreto**, gli ispettori ambientali, con compiti nell'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti e delle ordinanze comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti, lotta all'abbandono illecito dei rifiuti, tutela del verde pubblico e del decoro cittadino.

I Regolamenti comunali prevedono talvolta che l'ispettore ambientale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al sindaco.

Durante l'esercizio delle sue funzioni, l'ispettore dovrà generalmente esibire apposito cartellino e indossare una pettorina di riconoscimento, rispettando, in ogni caso, le puntuali prescrizioni fissate nel decreto sindacale di nomina e nel Regolamento comunale.

Così, il Regolamento potrà richiedere che l'ispettore ambientale indossi l'eventuale divisa della propria associazione di appartenenza e sia munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della documentazione per l'accertamento delle eventuali violazioni riscontrate.

Occorre prestare attenzione alla **durata** della nomina ad ispettore ambientale, in quanto il decreto sindacale ha, nella maggior parte dei casi, durata limitata (ad esempio, annuale) e prevede che l'incarico di ispettore ambientale può essere rinnovato, sospeso e revocato.

E' inoltre necessario soffermarsi su due importanti aspetti.

Il primo riguarda l'**area territoriale di competenza** dell'ispettore ambientale, limitata esclusivamente al territorio comunale di nomina. Gli ispettori saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone di spazzamento della città ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Corpo di Polizia municipale, rapportandosi inoltre con l'azienda competente in materia di igiene urbana.

Il secondo riguarda la natura del servizio reso. Laddove l'ispettore ambientale sia un dipendente del Comune o del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, egli è professionalmente inquadrato all'interno della propria struttura di appartenenza, Comune o azienda gestrice del servizio. Qualora invece l'ispettore ambientale sia un soggetto privato volontario o un membro di un'associazione per la tutela dell'ambiente, il servizio reso dall'ispettore costituisce servizio **volontario non retribuito** e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla normativa vigente in materia di volontariato: il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore).

In tale ultimo caso, il Regolamento comunale potrà comunque prevedere il rimborso delle spese sostenute, nonché i contributi eventualmente riconosciuti alle associazioni di volontariato. Inoltre, anche qualora siano volontari, gli ispettori dovranno necessariamente avere apposita copertura assicurativa, la quale, generalmente, è a diretto carico del Comune per il periodo di servizio.

Da questa analisi emerge chiaramente l'**importanza della formazione** dei futuri ispettori ambientali, in ragione delle rilevanti funzioni di vigilanza, controllo, accertamento e sanzione che, come si vedrà, sono chiamati a svolgere e della necessità che il loro operato sia coordinato in modo ottimale con la Polizia locale e con il gestore dei rifiuti urbani. Per un intervento efficace degli ispettori ambientali, infatti, è indispensabile una buona conoscenza della normativa nazionale e comunale di riferimento, la capacità di gestire le procedure di accertamento sanzionatorie e l'eventuale contenzioso con i cittadini.

6. Le particolarità della normativa comunale e regionale

Nel paragrafo precedente si è descritto il procedimento di formazione e di nomina degli ispettori ambientali, come generalmente previsto all'interno dei **Regolamenti comunali**.

Come indicato, risulta pertanto fondamentale fare riferimento all'eventuale Regolamento adottato da ciascun Comune per individuare i requisiti per la nomina, le funzioni e le responsabilità degli ispettori ambientali.

Affianco alle disposizioni comunali, occorre anche prestare attenzione all'eventuale **normativa** adottata a **livello regionale**, la quale può intervenire dettagliando le modalità di nomina degli ispettori, seppur generalmente limitandosi a regolare i soli ispettori nominati fra i dipendenti dell'azienda gestrice del servizio dei rifiuti urbani.

Così, per esempio, appare interessante fare riferimento alla L.R. 21 giugno 1999, n. 18 adottata dalla Regione Liguria, recante *"Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"*.

L'art. 49 di tale legge prevede infatti espressamente che all'accertamento delle violazioni in materia di rifiuti e delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali, provvedono, oltre ai soggetti individuati dall'art. 13 della l. 689/1981, anche i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del presidente della Provincia.

L'autorizzazione viene rilasciata al personale che risulti essere, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneità al termine di apposito corso di formazione. Il personale così autorizzato ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Il successivo art. 50 disciplina poi compiutamente il corso di formazione prevedendo che, al fine di permettere ai dipendenti delle aziende operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano riconosciute sanzioni amministrative pecuniarie, le Province, in collaborazione con i Comuni, organizzano uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale.

Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso è condizione per il rilascio da parte del presidente della Provincia, dell'attestato di idoneità. Presso ogni Provincia è istituito un albo dei dipendenti delle aziende così autorizzati.

7. I compiti dell'ispettore ambientale

Come indicato, al fine di individuare compiutamente i compiti assegnati agli ispettori ambientali bisognerà fare riferimento al Regolamento comunale e al decreto di nomina adottato dal Sindaco.

In generale, i compiti attribuiti attengono all'azione di **contrasto degli abbandoni illeciti di rifiuti** e al **controllo sulle modalità della raccolta differenziata**, con poteri di segnalare alla Polizia locale le violazioni amministrative previste dal Regolamento comunale, dalle ordinanze comunali e dalla normativa in materia, ovvero anche con poteri diretti di accertamento e contestazione di tali violazioni.

Più in particolare, i Regolamenti comunali riconoscono agli ispettori ampie funzioni, da svolgersi, è bene ripeterlo, esclusivamente all'interno del territorio comunale di propria competenza, quali:

- a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza e controllo, con dovere di segnalazione alla Polizia municipale ed in coordinamento con la stessa (ovvero con poteri diretto di accertamento e contestazione), per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

A quest'ultimo riguardo, l'attività di vigilanza e controllo dell'ispettore ambientale è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni: abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani; abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti; corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata; mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani; abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Ad **attività informative ed educative** ai cittadini, anche sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, si affianca dunque un'importante opera di **prevenzione** nei confronti di quegli utenti che arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del Comune, nonché funzioni di **vigilanza** del territorio comunale e di **segnalazione/accertamento con (eventuale) potestà sanzionatoria**.

8. I doveri dell'ispettore ambientale

Al pari dei compiti, anche i doveri dell'ispettore ambientale sono compiutamente disciplinati all'interno del Regolamento comunale e del decreto sindacale di nomina. L'ispettore ambientale, infatti, nell'espletamento delle funzioni, deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune, **non eccedendo** i limiti delle proprie funzioni e le regole di condotta impartite dal Comune.

In tal senso, l'ispettore dovrà svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabiliti dal Comune e dal Comando di Polizia locale, rispettando gli atti generali di organizzazione adottati a livello comunale.

Durante l'esecuzione del servizio, come accennato, dovrà indossare i segni identificativi previsti, identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento.

Particolare **cura** dovrà essere prestata **nella compilazione**, in modo chiaro e completo, dei rapporti di servizio e delle segnalazioni da far pervenire al Comando di Polizia municipale, da redigere secondo gli schemi eventualmente predisposti dalla Polizia locale. Anche nella redazione dei verbali di accertamento e contestazione, laddove tale potere sia riconosciuto agli ispettori ambientali, questi ultimi dovranno prestare attenzione al rispetto di tutte le formalità procedurali previste dalla l. 689/1981, pena la possibilità che l'autore della violazione ne contesti la legittimità.

L'ispettore dovrà inoltre usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature (es. videoriprese o macchina fotografica) eventualmente assegnati in dotazione, osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni in materia di *privacy* relativamente alle notizie delle quali venga a conoscenza durante l'espletamento del suo servizio e, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

9. La qualifica degli ispettori ambientali

Numerosi Regolamenti comunali riconoscono agli ispettori ambientali la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale, con poteri di **accertare e contestare direttamente** le violazioni.

In particolare, i Regolamenti comunali fanno spesso riferimento all'**art. 13 della l. 689/1981**, il quale prevede (al primo comma) che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Ecco quindi che numerosi Regolamenti conferiscono in capo agli ispettori poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni, proprio in ragione della natura di "agenti accertatori" ad essi riconosciuta.

A tal riguardo, è necessario fare riferimento al parere del 26 novembre 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, il quale si è pronunciato sulla legittimità di alcuni articoli di un regolamento comunale per la nomina di ispettori ambientali **volontari**.

Il Comune prevedeva che agli ispettori ambientali volontari venissero affidate funzioni di vigilanza amministrativa, con poteri di accertamento delle violazioni di leggi e/o di regolamenti di settore ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981; stabiliva inoltre che, a seguito della nomina sindacale, fossero riconosciuti agli ispettori i poteri di pubblico ufficiale.

Ad avviso del Ministero, l'ispettore di vigilanza ambientale può essere destinato **solo a segnalare** agli addetti ai servizi e/o di Polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa.

L'istituzione della figura di ispettore ambientale volontario non troverebbe infatti fondamento nella specifica disciplina dettata in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. 152/2006, né in altra normativa statale. Tuttavia, poiché il d.lgs. 152/2006, all'art. 198, attribuisce agli Enti locali le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, riconoscendo agli stessi il potere regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento di detta funzione, si deve ritenere che in presenza di un'apposita norma regolamentare sia possibile prevedere la figura di ispettore di vigilanza ambientale. I Comuni possono, altresì, prevedere nel regolamento medesimo, l'istituzione di uffici strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

Per quanto attiene agli ambiti operativi dei suddetti ispettori ambientali, il Ministero **esclude** la possibilità di riconoscere al personale le **funzioni di controllo e accertamento degli illeciti** commessi in violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti urbani, tenuto conto che tali funzioni rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di polizia amministrativa locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti al Servizio e/o al Corpo di Polizia municipale dei Comuni singoli o associati.

Al riguardo, il Ministero sottolinea che la possibilità di riscontrare ed elevare sanzioni compete esclusivamente ai soggetti incaricati di particolari attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali, quali, ad esempio, la vigilanza venatoria ecologica ed ambientale, ittica, zoofila (cfr., al riguardo, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", Legge 14 luglio 1965, n. 963, recante "*Disciplina della pesca marittima*" e DPR 8 ottobre 1931, n. 1604, recante "*Testo unico delle leggi sulla pesca*").

Ebbene, pur prendendo atto di vari Regolamenti comunali (anche successivi al citato parere del Ministero dell'Interno) i quali continuano a riconoscere funzioni di accertamento e sanzionatorie direttamente in capo agli ispettori ambientali volontari, si presenta, quale spunto di riflessione, la soluzione adottata dalla Regione **Emilia-Romagna**.

Il "*Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio*", approvato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 51 del 26 luglio 2016 (di seguito, "regolamento 51/2016"), definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime.

Tale regolamento distingue fra la figura dell'**agente accertatore** e quella dell'**ispettore ambientale volontario**.

Mentre il primo è il dipendente del gestore nominato tale e così abilitato all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal regolamento medesimo, all'ispettore ambientale volontario sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia municipale, ai corpi della Polizia locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

Sebbene entrambi debbano seguire un **corso di formazione** organizzato a livello comunale e siano nominati con decreto del sindaco (o del presidente dell'Unione dei Comuni), agli agenti accertatori e agli ispettori ambientali sono dunque riconosciute competenze distinte.

Da un lato, infatti, è la stessa Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (cfr. art. 9), a stabilire che, per l'**accertamento e la contestazione** delle sanzioni in materia di rifiuti, il Comune o l'Unione dei Comuni può avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati agenti accertatori.

Il regolamento 51/2016 dispone che gli agenti accertatori provvedono anche alla redazione dei **verbali** con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Gli atti assunti dagli agenti devono essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di Polizia del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti. E' poi precisato che resta in ogni caso di competenza della Polizia municipale la fase di applicazione della sanzione.

Dall'altro lato, il regolamento 51/2016 ammette che, ove lo ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni può istituire e coordinare il servizio di vigilanza volontari ambientale, individuando la figura dell'ispettore ambientale volontario, cui sono attribuite **mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto** nei termini sopra indicati. La Polizia municipale può munire gli ispettori ambientali volontari di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere eseguite nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.

Infine, rientra tra i compiti degli agenti accertatori e degli ispettori ambientali volontari quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezione animali, fornendo le informazioni necessarie.

Alla differenza di compiti e poteri, si aggiunge poi la diversità di inquadramento. Mentre, infatti, gli agenti accertatori sono dipendenti del medesimo gestore e possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il gestore stesso, gli ispettori ambientali svolgono un servizio volontario, non retribuito e che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.

In conclusione, pur, lo si ripete, in presenza di una prassi talvolta diversa a livello comunale (tesa a conferire poteri di accertamento e sanzionatori, ai sensi dell'art. 13 della l. 689/1981, anche agli ispettori ambientali volontari), la soluzione adottata dalla Regione Emilia-Romagna può rappresentare uno spunto di riflessione alla luce delle previsioni espresse dal Ministero dell'Interno.

Se non già l'accertamento e la contestazione diretta degli illeciti ambientali, agli ispettori ambientali volontari potrebbe essere riconosciuto un importante ruolo di segnalazione delle violazioni ambientali, anche con l'ausilio di idonea strumentazione tecnica (videoriprese, macchine fotografiche, ecc.), oltre che di informazione e di educazione dei cittadini.

Così, per esempio, il Regolamento comunale potrebbe prevedere che gli ispettori redigano, al termine di ciascun turno, un **rapporto di servizio** con tutte le segnalazioni riscontrate, da consegnare al Comando di Polizia municipale per gli accertamenti e le contestazioni necessari. Il Regolamento potrebbe inoltre stabilire che, laddove la particolarità della situazione richieda un accertamento urgente, gli ispettori ambientali volontari informino prontamente telefonicamente il Comando, chiedendo il loro intervento.

Agli ispettori ambientali nominati dal sindaco fra i dipendenti del gestore dei rifiuti urbani ed assimilati, invece, i Regolamenti potrebbero riconoscere poteri più incisivi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della l. 689/1981, in qualità di agenti accertatori (e di pubblici ufficiali), tali ispettori potrebbero infatti, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **assumere informazioni** e procedere ad **ispezioni** di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare **rilievi** segnaletici, descrittivi e fotografici e compiere ogni altra operazione tecnica tesa ad individuare le responsabilità nelle violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Tale soluzione viene adottata in diverse Regioni, fra cui, ad esempio, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

PARTE SPECIALE

I.

LA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI

10. I regolamenti comunali in materia di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani

Come in precedenza esposto, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani è regolata a livello comunale, tramite l'adozione di Regolamenti comunali che disciplinano le operazioni di raccolta, spazzamento,

trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: 1) tutti i **rifiuti urbani** disciplinati dal Regolamento; 2) tutti i **rifiuti speciali dichiarati assimilati** a quelli urbani dal Regolamento medesimo.

In generale i regolamenti comunali si prefiggono lo scopo finale di adottare :

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

11. Definizioni fondamentali in materia di rifiuti

Un aspetto importante da affrontare nell'ambito della formazione degli ispettori ambientali, è la classificazione dei rifiuti, dalla quale non si può prescindere per procedere ad una corretta gestione dei rifiuti medesimi e alla segnalazione (ovvero all'accertamento e alla contestazione) delle relative violazioni.

Le pertinenti definizioni in materia sono contenute nell'art. 183 del d.lgs. 152/2006. In particolare, è "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**.

Un rifiuto è poi "pericoloso" qualora presenti una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

E' inoltre importante soffermarsi sui vari soggetti che assumono rilievo in materia di rifiuti:

- a) il "**produttore di rifiuti**", definito come il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- b) il "**detentore**", il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) il "**commerciante**", qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- d) l'"**intermediario**", qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Numerose sono anche le attività che coinvolgono la materia dei rifiuti; occorre in particolare porre l'attenzione sulle seguenti:

- a) "**gestione**": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- b) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- c) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- d) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- e) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- f) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- g) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Al riguardo, l'Allegato C della parte quarta del d.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- h) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- i) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Al riguardo, l'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- j) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- k) raccolta all'interno di **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- l) **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

12. La classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati secondo due criteri: 1) la loro origine, in base alla quale si distingue fra rifiuti urbani e rifiuti speciali; 2) le loro caratteristiche di pericolosità, in base alla quale si distingue fra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Più nel dettaglio, sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Si precisa che tale assimilazione è operata dal Regolamento comunale conformemente ai criteri qualitativi e quali-quantitativi che dovrebbero essere determinati attraverso un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Secondo una classificazione spesso adottata dai Regolamenti comunali, i rifiuti urbani possono poi essere ulteriormente distinti in:

- a) **rifiuti organici** (frazione organica dei rifiuti urbani): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. Questi si suddividono a loro volta in: 1) verde (rifiuti compostabili), ovvero scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; 2) **umido** (rifiuti di natura organica), ovvero scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense), modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- b) **rifiuti secchi riciclabili**: materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo: carta, cartone e imballaggi di carta e cartone; imballaggi in plastica (frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico); vetro e imballaggi in vetro

(bottiglie ed oggetti in vetro); imballaggi metallici (lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici); prodotti tessili ed abiti; altre frazioni riciclabili;

c) **ingombranti**: beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);

d) **rifiuto secco non riciclabile** (non differenziati): tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore);

e) **rifiuti urbani particolari e pericolosi**: pile alcaline, medicinali, contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner), batterie e accumulatori al piombo e nichel-cadmio, tubi fluorescenti.

Sono invece **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis (disciplinante i sottoprodotti);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Un ultimo cenno va riservato ai **rifiuti pericolosi**, così qualificati in ragione della pericolosità dei prodotti che li costituiscono. Ai sensi del comma 4 dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006, sono pericolosi i rifiuti che presentano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 medesimo.

Il comma 5 aggiunge poi che una sostanza o un oggetto che possa essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006 deve sempre essere considerato pericoloso qualora rientri nell'Allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

In particolare, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) fornisce la **classificazione CER** dei tipi di rifiuti così come stabilita a livello europeo. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo.

Nell'ambito della gestione rifiuti, l'elenco dei codici CER si divide in codici CER non pericolosi e codici CER pericolosi, i quali vengono identificati con un asterisco (*) dopo le ultime cifre (es. 200137*: legno, contenente sostanze pericolose).

13. Il deposito temporaneo di rifiuti

Particolare importanza, nell'attività di vigilanza in materia di rifiuti, riveste la nozione di deposito temporaneo. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/2006, per deposito temporaneo si intende *“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti... alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose...”*.

Affinché possa ritenersi configurato un deposito temporaneo di rifiuti, occorre che le condizioni indicate in tale articolo sussistano cumulativamente. La corretta applicazione di tale disposizione risulta di fondamentale importanza, in quanto il deposito temporaneo, a contrario dello stoccaggio o deposito preliminare, non richiede una preventiva autorizzazione e può dunque essere **effettuato liberamente**.

Qualora, però, tali condizioni non siano rispettate, sarà configurabile, a seconda dei casi, un deposito preliminare (che necessita di una preventiva autorizzazione), una messa in riserva, un abbandono di rifiuti o una discarica abusiva.

In particolare, la giurisprudenza (cfr., ad es., Corte Cass., Sez. III penale, 20 luglio 2018, n. 34145) ha chiarito quando ricorrano le varie ipotesi. Ha precisato che per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all'organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nell'art. 183 del d.lgs. 152/2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:

1) **deposito preliminare**, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionato penalmente dal d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1;

2) **messa in riserva**, se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo, la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1;

3) **deposito incontrollato o abbandono**, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa;

4) **discarica abusiva**, quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi. Il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo.

Come indicato, affinché possa parlarsi di deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato presso il loro **luogo di produzione**.

Al riguardo, occorre tenere a mente che qualora i rifiuti derivino da attività di manutenzione di infrastrutture, l'art. 230 del d.lgs. 152/2006 prevede regole "più morbide" in merito all'individuazione del luogo di produzione, in base a quella che può essere definita una finzione giuridica.

Nel dettaglio, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di **manutenzione alle infrastrutture**, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Tale valutazione tecnica da parte del gestore dell'infrastruttura deve essere eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Tali regole si applicano anche ai rifiuti derivanti da **attività manutentiva**, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, **dei mezzi e degli impianti** fruitori delle infrastrutture.

Inoltre, i rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Regole specifiche sull'individuazione del luogo di produzione dei rifiuti sono poste anche dall'art. 266, comma 4 del d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione (diverse da quelle di cui all'art. 230) o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

14. Gli obiettivi di gestione dei rifiuti a livello comunale

Affianco ad una conoscenza del quadro normativo in materia di rifiuti, gli ispettori ambientali devono avere ben chiari gli obiettivi che devono essere perseguiti a livello comunale.

Considerato che la produzione incontrollata di rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo problema ambientale e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, risulta necessario che fra gli obiettivi posti a capo degli ispettori ambientali vi siano anche i seguenti:

1) **informare** i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;

2) proporre azioni atte a:

a) **coinvolgere** le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;

b) **diffondere**, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che una produzione attenta agli impatti ambientali rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;

c) **promuovere** l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e l'effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

Questi obiettivi, lo si ritiene, possono essere sicuramente conseguiti con maggiore successo a livello comunale, essendo questo l'ambito istituzionale territorialmente più vicino ai cittadini. In tal senso, quindi, un ruolo di prim'ordine può essere riconosciuto (ed è generalmente previsto all'interno dei Regolamenti comunali) agli ispettori ambientali sia volontari che nominati fra i dipendenti del Comune o del gestore del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

15. La gestione del servizio rifiuti: obblighi e divieti

Nella gestione del servizio rifiuti, dovrà essere prestata attenzione a che:

1) sia evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2) sia garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

3) siano salvaguardate la fauna e la flora e sia evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Come già indicato, le attività di raccolta e smaltimento vengono, in generale, esercitate dai Comuni mediante affidamento ad imprese specializzate e debitamente autorizzate.

La gestione del servizio dovrà essere condotta correttamente, secondo le previsioni fissate dal d.lgs. 152/2006 e, in particolare, dal Regolamento comunale in materia di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. In linea generale, si possono comunque definire alcune regole applicabili a tutti i contesti comunali.

Anzitutto, competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di **conferimento** al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale. È inoltre sempre obbligo del produttore attuare la **raccolta differenziata** nei modi e nei tempi previsti dal Comune. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

In particolare, è **vietato gettare, versare e depositare abusivamente**, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nonché nei corsi d'acqua, lungo i loro argini, alvei, sponde, e nelle fognature pubbliche e/o private, rifiuti e materiali di scarto di ogni tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.

Allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, il sindaco può, con propria ordinanza adottata ai sensi dell'**art. 192 del d.lgs. 152/2006**, intimare ai soggetti obbligati lo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree, fissando un termine agli interessati per provvedere direttamente. In caso di inadempienza, il sindaco disporrà lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

È vietato esporre contenitori e/o sacchetti, sulla pubblica via, al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta fissati dall'Amministrazione comunale con proprio atto.

È **vietato conferire** insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati: rifiuti urbani pericolosi; rifiuti ingombranti; altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.); sostanze liquide; materiali accessi; materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di **contenitori** adibiti alla raccolta dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati. La pulizia, la disinfezione e la manutenzione dei contenitori dati in dotazione agli utenti (ad es. per la raccolta differenziata) è a carico degli stessi. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli operatori ecologici addetti al servizio.

16. Le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e la raccolta differenziata

Come accennato, i singoli Regolamenti comunali contengono disposizioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Appare tuttavia necessario tentare di generalizzare e di elaborare una sintesi delle previsioni che gli ispettori ambientali saranno chiamati a controllare.

Così, i Regolamenti prevedono generalmente che gli utenti del servizio di raccolta si attengano alle seguenti norme: gli sportelli del contenitore devono essere richiusi dopo l'uso; è vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide; è vietato introdurre sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento; è vietato introdurre rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi contenitori ad essi riservati; è vietato introdurre frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con la tipologia di rifiuto raccolto con quello specifico contenitore; è vietato introdurre materiali voluminosi e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido che non sia stato rotto, piegato o pressato in modo da ridurre al minimo il suo volume ed ingombro.

Il Regolamento comunale stabilirà anche le modalità di effettuazione della **raccolta differenziata**, eseguita attraverso le raccolte domiciliari (porta a porta) e/o mediante l'utilizzo di specifici contenitori per particolari tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato. In particolare, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

a) principalmente quelle **frazioni merceologiche** che, raccolte separatamente, sono **direttamente riutilizzabili** e il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali, quali: rifiuti organici compostabili; frazione umida di provenienza alimentare domestica, collettiva e dei mercati; scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato; carta e cartone; contenitori e imballaggi in plastica; contenitori in vetro; lattine e contenitori in alluminio e metalli ferrosi; legno; indumenti smessi e stracci; inerti; polistirolo, ecc.

b) oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare **problemi di inquinamento ambientale** e risultare pericolose per la salute pubblica, tra cui in particolare: le pile scariche e batterie esauste; gli accumulatori al piombo; i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate; le lampade a scarica e i tubi catodici; le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva; gli oli minerali usati; frigoriferi; toner; componenti elettronici.

II.

LA VIGILANZA IN MATERIA DI RIFIUTI E L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

17. Il regime sanzionatorio in materia di gestione di rifiuti urbani ed assimilati

All'interno dei Regolamenti comunali si rinverrà una sezione dedicata al trattamento sanzionatorio, in cui sono fissate le **sanzioni amministrative pecuniarie** in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal Regolamento medesimo.

Il fondamento giuridico alla base di tali sanzioni è rappresentato dal già menzionato art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, **salvo** diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali (e provinciali) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Sanzione, questa, estesa anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

Le sanzioni fissate da Regolamento non potranno, ben inteso, derogare a quelle fissate dal d.lgs. 152/2006, che si devono ritenere prevalenti rispetto a quelle fissate a livello comunale.

Ciò chiarito, si rileva come i Regolamenti comunali contengano spesso la seguente formulazione: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicate, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689”*.

Per la regolazione dell'**abbandono dei rifiuti** si rimanda dunque direttamente al d.lgs. 152/2006, il quale pone un'articolata disciplina incardinata, essenzialmente, attorno agli artt. 192, 255 e 256.

Ai sensi dell'**art. 192 del d.lgs. 152/2006**, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (decreto regolante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni).

A tali obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento, e ripristino dello stato dei luoghi, si affiancano poi le sanzioni amministrative fissate dall'**art. 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006**: chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Un regime più severo è poi fissato dall'**art. 256, comma 1 del d.lgs. 152/2006**, qualora l'abbandono o il deposito incontrollato sia eseguito da titolari di imprese e responsabili di enti. In tal caso si passa dal regime sanzionatorio amministrativo al regime penale con: l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Per avere piena contezza del regime sanzionatorio, gli ispettori ambientali dovranno quindi fare diretto riferimento al Regolamento comunale. Quale esempio di efficace regime sanzionatorio, si riporta il prospetto delle tipologie delle sanzioni amministrative contenuto nel citato regolamento 51/2016 approvato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

VIOLAZIONE			
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	9.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti
2.	Nei casi di cui la punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	10.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni
3.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	11.	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:
4.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	11.1	Rifiuti urbani non ingombranti
5.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	11.2	Rifiuti urbani ingombranti
6.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	11.3	Rifiuti urbani pericolosi
7.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	12.	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico
8.	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	13.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico
		14.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici
		15.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali
		16.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche
		17.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività
		18.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
		19.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati
		20.	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati
		21.	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta)
		22.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio

18. L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative: le previsioni della l. 689/1981

Alle sanzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla **l. 689/1981**, in particolare per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

Pur non volendo procedere ad un esame integrale della l. 689/1981, per il quale si rimanda alla diretta lettura del testo della legge, appare necessario ripercorrere le disposizioni di maggior rilievo che dovranno essere applicate da parte degli ispettori ambientali ai quali sia riconosciuto un potere di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

Al riguardo, occorre tenere sempre a mente che, ai sensi dell'art. 3 della l. 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Il soggetto agente sarà dunque punito quando la violazione sia stata commessa non solo con **dolo**, ma anche con semplice **colpa** (ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 43 del codice penale, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

L'ammontare della sanzione amministrativa è poi definito dall'art. 10, il quale precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo e, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

L'art. 11 prevede inoltre che, nella **determinazione dell'ammontare della sanzione** amministrativa pecuniaria e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Una particolare attenzione deve essere riposta sull'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni, al fine di evitare che meri vizi formali possano determinare l'illegittimità della violazione contestata e della relativa sanzione irrogata.

A tal proposito, come già accennato, è l'art. 13 a fissare la disciplina degli **atti di accertamento**. E' previsto che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Anche la **contestazione** e la **notificazione** delle violazioni amministrative deve seguire un ben preciso procedimento. Ai sensi dell'art. 14, quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone a cui la contestazione deve essere indirizzata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3 del codice di procedura civile.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Come noto, una volta notificata la violazione, la legge 689/1981 ammette che il trasgressore possa procedere al **pagamento in misura ridotta**.

Ai sensi dell'art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Peraltro, è previsto che per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'art. 17 fissa l'**obbligo del rapporto**: il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al sindaco (competente a ricevere il rapporto per le violazioni dei regolamenti comunali).

Disposizione fondamentale è anche l'art. 18, il quale regola l'**ordinanza-ingiunzione**.

E' previsto che entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Da ultimo, occorre tenere a mente il termine di **prescrizione** fissato dall'art. 28, il quale prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

19. Ipotesi operative: abbandono di rifiuti da parte di persone ignote o note

Nei paragrafi che seguono si procederà ad un'analisi di alcuni fra i più frequenti casi a cui gli ispettori ambientali possono essere chiamati a confrontarsi. Si precisa fin da ora che, in costanza di una violazione in materia di gestione di rifiuti, l'ispettore dovrà rispettare e non eccedere i poteri (di segnalazione, accertamento e/o contestazione) conferitigli in forza del Regolamento comunale e del decreto sindacale con cui è stato nominato.

1° CASO. Nell'ipotesi in cui vengono abbandonati rifiuti sulla pertinenza della strada comunale, ed esattamente nel canale confinante con il privato cittadino, di chi è la competenza a rimuoverli?

La **norma di riferimento** è il già menzionato art. 192 del d.lgs. 152/2006, il quale, come si è visto, prevede che il proprietario dell'area è responsabile in solido alla rimozione, all'avvio a procedimento o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ma solo nella ipotesi in cui, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone allora con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Le **modalità operative** prevedono dunque l'effettuazione di sopralluogo per cercare di capire, con le indagini sul posto, se sussiste la responsabilità di un soggetto determinato. In caso di esito negativo, la responsabilità è allora a carico di ignoti ed eventualmente del proprietario dell'area (laddove imputabile a titolo di dolo o colpa).

2° CASO. L'ispettore ambientale incontra un soggetto che sta abbandonando illecitamente rifiuti, di qualsiasi genere, su un'area pubblica o privata.

Le **norme di riferimento** sono i già menzionati articoli 192, che vieta l'abbandono di rifiuti, 255 e 256 del d.lgs. 152/2006, i quali dettano il relativo regime sanzionatorio. L'ispettore dovrà inoltre avere riguardo alle prescrizioni del Regolamento comunale.

Le **modalità operative** consistono nel procedere all'identificazione del soggetto che materialmente sta abbandonando i rifiuti. Se sul posto non c'è più nessuno, l'ispettore potrà cercare di risalire all'effettivo autore della violazione attraverso ispezione dei rifiuti. Così, se, ad esempio, all'interno di un sacco di plastica vengono rinvenute fatture o documenti bancari, si ritiene che mai nessuno potrà invocare la violazione della propria privacy, in quanto si tratta di *res nullius*, di proprietà di nessuno, in quanto il proprietario se ne è voluto disfare. Al riguardo, si rimanda alla lettura del paragrafo successivo.

Tanto nel 1° che nel 2° CASO, ove il trasgressore è stato identificato, si dovrà procedere a contestare:

- se il soggetto è un privato cittadino, la violazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 e la corrispondente sanzione amministrativa prevista dall'art. 255, comma 1 del medesimo d.lgs. 152/2006;

- se il soggetto è impresa o ente, o dipendente di impresa o ente e il rifiuto era legato all'attività lavorativa (si pensi, ad esempio, all'operaio di un'officina meccanica che abbandona, servendosi dell'auto di servizio, paraurti prodotti nel contesto dell'attività di esercizio di autofficina), la violazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006. Tale violazione sarà però punita penalmente ai sensi dell'art. 256, comma 1 del d.lgs. 152/2006; in tal caso, l'ispettore ambientale dovrà dunque limitarsi a segnalare la violazione al Corpo di Polizia locale, la quale procederà secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

20. L'ispezione dei sacchetti ai fini dell'accertamento delle violazioni

Nella propria attività di controllo, l'ispettore ambientale può essere confrontato con la necessità di ispezionare il contenuto di sacchetti di rifiuti abbandonati, al fine di cercare di risalire all'autore dell'illecito.

Sulla legittimità di tale pratica si è espresso il **Garante della privacy**, il quale, con nota del 14 luglio 2005, ha fornito indicazioni importanti che dovranno essere tenute in debita considerazione dagli ispettori ambientali, al fine di evitare la contestazione di violazioni che rischiano di essere dichiarate illegittime.

Al riguardo, il Garante ha sottolineato come agli organi addetti al controllo sia riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza, ai sensi del più volte menzionato art. 13 della l. 689/1981.

Tale facoltà deve essere esercitata **selettivamente**, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, infatti, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente.

La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione **non** costituisce, peraltro, **strumento di per sé risolutivo** per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi un'eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento.

A tal proposito, in linea con le indicazioni del Garante, si segnala la sentenza n. 508 del 18 ottobre 2016 del Giudice di pace di Mascalucia (Catania), il quale ha ritenuto che il rinvenimento di documenti all'interno di un sacchetto contenente rifiuti, anche se riconducibili ad un determinato soggetto, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità di una violazione in materia di raccolta differenziata.

Ai fini della riconducibilità dei rifiuti abbandonati, appare dunque necessario fare riferimento alle circostanze concrete dell'abbandono e del rinvenimento. La titolarità dei documenti rinvenuti nel sacchetto rappresenta certamente un elemento importante che, in presenza di altri elementi (ad esempio, abbandono del sacchetto in un'area di proprietà del titolare dei documenti o in una strada da lui percorsa abitualmente), varrà a identificare il soggetto autore dell'abbandono illecito.

III. FAC-SIMILI OPERATIVI

21. Fac-simile di Regolamento comunale in materia di nomina degli ispettori ambientali

COMUNE DI...

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale.

Art. 2 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale

L'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, in applicazione della normativa di cui al d.lgs. 152/2006, è volta prioritariamente alla prevenzione, vigilanza e controllo, nei soli confronti dell'utenza, del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, finalizzato all'attuazione del recupero, riciclo e riutilizzo degli stessi. L'Ispettore Ambientale Comunale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., di cui all'art. 198, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali, limitatamente a ciò che rientra nella

competenza del Comune. Tale soggetto espleta servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a segnalare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni delle norme richiamate. Le medesime attività vengono svolte altresì relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta, allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente. Lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale, con riferimento a soggetti diversi dai dipendenti comunali e dai dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione raccolta e smaltimento R.S.U., costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro o fa sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi del d.lgs. 117/2017 e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfetario, in misura da determinare nell'apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese.

Art. 3 - Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'attività degli Ispettori Ambientali Comunali è organizzata dal Comune direttamente per il tramite del Comando di Polizia Locale, anche avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e delle strutture di volontariato. L'organizzazione dell'attività degli Ispettori ambientali è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Essa si sostanzia in: a) informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti; b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale; c) vigilanza, controllo e **accertamento*** (si rimanda a quanto precisato nel corso della trattazione sui poteri di accertamento e contestazione), con dovere di segnalazione alla Polizia Locale e con il coordinamento della stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

L'attività degli Ispettori Ambientali è estesa esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art. 4 - Figure costituenti l'attività di Ispettore Ambientale

Ferma restando la competenza della Polizia Locale e delle forze di Polizia dello Stato circa le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento della violazioni di norme nazionali in materia ambientale per cui ha potestà sanzionatoria, di regolamenti ed ordinanze comunali, altri soggetti per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge:

1. dipendenti comunali (diversi dagli operatori di Polizia Locale);
2. soggetti nominati con decreto sindacale;
3. dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione, raccolta e smaltimento R.S.U.

Nell'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale i soggetti abilitati sono qualificati quali pubblici ufficiali* (*come indicato, questa formula è presente in numerosi Regolamenti comunali; si rimanda tuttavia a quanto precisato nel corso della trattazione sui poteri di accertamento e contestazione). Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale Comunale

Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 7, i candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: - titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; - non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica.

Con riferimento al limite massimo di età, non sono fissati limiti di età/ è fissato il limite di età di ... anni.

Art. 6 - Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale

L'Amministrazione Comunale organizza, attraverso enti di formazione qualificati, i corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione è tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa. Il Comando di Polizia Locale cura l'intero procedimento, compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione della docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale. Il Corso di formazione, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell'apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale, verterà principalmente su: - figura e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale; - normativa in materia ambientale, regionale e statale, con riguardo alla gestione dei rifiuti; - Regolamenti e Ordinanze

Comunali in materia ambientale; - illeciti amministrativi in materia ambientale, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; - procedimento sanzionatorio amministrativo.

Con provvedimento determinativo del Comandante della Polizia Locale viene altresì nominata la Commissione di valutazione finale.

Art. 7 - Nomina a Ispettore Ambientale Comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto, tra i candidati reputati idonei per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali e dei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'articolo 5 del presente Regolamento. Con il provvedimento di nomina il Sindaco attribuisce altresì l'incarico di Ispettore Ambientale Comunale. La nomina a Ispettore Ambientale Comunale ha durata ... e può essere rinnovata, una volta effettuata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 8.

Art. 8 - Sospensione e revoca della nomina e dell'incarico di Ispettore Ambientale Comunale

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale e forze di Polizia dello Stato), segnalano al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si tiene conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico. L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri, effettuati i dovuti accertamenti, comporta una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il Comandante della Polizia Locale propone al Sindaco la revoca definitiva della nomina. La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

In qualunque momento, ogni Ispettore Ambientale Comunale che presti in qualità di volontario (e non di dipendente) la propria attività può rassegnare le dimissioni, a condizione che ne dia preavviso al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco.

Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca con decreto.

Art. 9 - Inquadramento del servizio degli Ispettori Ambientali nell'ambito del servizio dei rifiuti

L'attività svolta dagli Ispettori Ambientali Comunali è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione di rifiuti urbani da parte del Comune.

Art. 10 - Copertura assicurativa

Il Comune stipula idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi nei confronti degli Ispettori Ambientali Comunali ove essi siano dipendenti comunali o prestanti attività di servizio volontario.

Art. 11 - Tessera di riconoscimento

Ogni Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere sempre dotato dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 12 - Doveri e compiti dell'Ispettore Ambientale

L'ispettore ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare lo svolgimento dell'attività così come stabilita e disciplinata dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi orari e località di cui al disciplinare di servizio, approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata (o i singoli capi di vestiario/uniforme previsti) e i D.P.I., ove necessari;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento che dovrà, in ogni caso, essere ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i **rapporti di servizio** e le **segnalazioni** da far pervenire entro le 24 ore successive al Comando di Polizia Locale, così come gli eventuali **verbali di accertamento** (da redigere nel rispetto delle normative vigenti);
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione personale o di servizio;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone

destinatario degli accertamenti, ferma restando l'utilizzabilità dei suddetti dati limitatamente allo svolgimento delle funzioni cui sono preposti. Gli Ispettori Ambientali Comunali sono inoltre tenuti a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune, dei quali eventualmente vengono a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività;

- comunicare tempestivamente al Corpo di Polizia Locale l'avvenuto riscontro di violazioni previste dal d.lgs. 152/2006;
- rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alla qualifica di Pubblico Ufficiale e agli obblighi relativi.

Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, espletano funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in applicazione della l. 689/1981 * (*come indicato, questa formula è presente in numerosi Regolamenti comunali; si rimanda a quanto precisato nel corso della trattazione sui poteri di accertamento e contestazione).

E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le relative funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 13 - Procedura amministrativa e contenzioso

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori Ambientali Comunali, e che verrà perfezionato dagli organi competenti, è regolato dalla l. 689/1981.

La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni accertate dai soggetti di cui sopra sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

22. Fac-simile di decreto sindacale di nomina ad ispettore ambientale

COMUNE DI...

DECRETO SINDACALE N. ... DEL ...

Oggetto: nomina di ispettore ambientale di cui al Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale

IL SINDACO, PREMESSO CHE:

- con atto n. ... del ..., sono stati approvati il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati ed il Regolamento Comunale per la gestione delle Stazioni Ecologiche, attualmente vigenti, di cui all'art. 198 del d.lgs. 152/2006, contenenti disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
- ai sensi dell'art. ... del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, il Comune può istituire soggetti deputati al controllo e all'accertamento di violazioni a quanto previsto dal Regolamento stesso, oltre che dal Regolamento per la gestione delle Stazioni Ecologiche;
- con successivo atto n. ... del ... è stato approvato il Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale;
- ai sensi dell'art. ... di tale ultimo Regolamento, la nomina degli Ispettori Ambientali Comunali può essere disposta solo ed esclusivamente dal Comune con provvedimento del Sindaco;

RAVVISATO CHE:

- il sig. ..., *dipendente di questo Comune/della società incaricata della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati all'interno del Comune/in qualità di soggetto privato volontario*, ha seguito il corso di formazione di Istruttore Ambientale Comunale, organizzato dall'ente di formazione qualificato ... incaricato da parte di questo Comune, sostenendo con successo il relativo esame finale;
- è emersa la necessità di assicurare un capillare controllo del territorio comunale, al fine di riscontrare e accertare le violazioni della normativa in materia di rifiuti, anche attraverso l'impiego di Istruttori Ambientali Comunali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e il Regolamento comunale per la gestione delle Stazioni Ecologiche, di cui all'art. 198 del d.lgs. 152/2006;

- il Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale;

DECRETA

1. di nominare il sig. ..., nato a ... il ... e residente a ... in via ..., Ispettore Ambientale Comunale;
2. di dare atto che il servizio dovrà essere prestato in conformità a quanto previsto nel richiamato Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale, e che il sig. ... opererà quale *dipendente di questo Comune/della società incaricata della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati all'interno del Comune/ soggetto privato volontario*;
2. di dare atto che il Sig. ... rimarrà in carica fino al ..., salva la possibilità di sospensione, revoca e proroga dell'incarico ai sensi dello stesso Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale.

IL SINDACO

23. Fac-simile di segnalazione dello stato dei luoghi e rilievi fotografici

INTESTAZIONE - AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ...

Oggetto: Segnalazione sullo stato dei luoghi e rilievi fotografici – Strada (*indicare la tipologia*) al Km (*indicare il chilometro di riferimento*) nel territorio del Comune di _____ .

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ negli Uffici del Comando di Polizia Locale del Comune di _____, io sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di Ispettore Ambientale Comunale di questo Comune, nominato con decreto del sindaco n. ____ del _____, rendo noto quanto segue:

in data _____ il sottoscritto, in servizio di controllo del territorio lungo la _____ (*indicare la strada*) al Km _____ (*indicare il chilometro*) all'interno di questo Comune, rinveniva rifiuti di vario genere tra cui anche dei rifiuti ingombranti (*specificare se, possibile, la tipologia dei rifiuti*)

_____.

Dei luoghi venivano effettuati appositi rilievi fotografici, consistenti in n. _____ foto, mediante la macchina fotografica digitale di marca _____ fornita in dotazione dal Comune medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Ispettore Ambientale Comunale

Visto, il funzionario di Polizia Locale

24. Fac-simile di verbale di accertamento di violazione

COMUNE DI ... - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

(artt. 192 e 255 del d.lgs. 152/2006 e art. ... del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati)

Il sottoscritto,, Ispettore Ambientale Comunale nominato con decreto del sindaco di questo Comune n. ... del, incaricato della vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. ..., comunica quanto segue:

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., alle ore ..., nel Comune di ..., in via ... (*specificare esattamente il luogo*), ha accertato la seguente violazione:

dopo un sopralluogo effettuato presso ..., ho riscontrato l'abbandono illecito di diversi sacchi del peso di circa ... Kg l'uno. All'interno di uno di essi ho rinvenuto rifiuti non differenziati correttamente, e nello specifico: carta e cartone; plastica; (descrivere quanto rinvenuto).

Dall'ispezione dei luoghi e dai materiali cartacei trovati all'interno del sacchetto è risultato responsabile dell'infrazione il Sig. ..., identificato mediante scontrini e materiale cartaceo trovati all'interno del sacchetto medesimo. **L'autore dell'illecito può essere identificato con il Sig. ... anche in considerazione del fatto che ... (specificare la motivazione)*** (*come indicato, questa precisazione può essere utile in ragione delle indicazioni fornite dal Garante *privacy*, per evitare di vedere contestata la legittimità dell'accertamento).

Si allegano:

n. ... fotografie che risultano parte integrate del presente accertamento, scattate con la macchina fotografica di marca ... fornitami in dotazione dal Comune di

Si invia il presente Verbale di accertamento per la successiva contestazione e notificazione degli illeciti rilevati, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981.

non contestato per assenza del trasgressore

contestato verbalmente dal Sig. ...

Luogo, data

L'Ispettore Ambientale Comunale



SEDE DI PIACENZA

Via Pantalini, 7 - 9
29121 - Piacenza

SEDE DELLA CAMPANIA

Via San Clemente, prima traversa 10
- Nocera Superiore (Salerno)

CONTATTI

Studio Legale: 0523/306211
Telefono mobile: 329/2103190

e-mail: rosabertuzzi@ambienterosa.net

per ricevere la nostra *news-letter* mensile in materia ambientale e di pubblica sicurezza, scrivete a:

ambienterosa.srl@gmail.com

SEDE DI MILANO

Via Burlamacchi, 16
20135 - Milano

SEDE DELLA BULGARIA

Ulitza Bistriza, 9 - Sofia (Bulgaria)

www.ambienterosa.net

Questo saggio si prefigge lo scopo di fornire un utile strumento, di taglio pratico, per la formazione degli ispettori ambientali comunali.

Sempre più numerosi Comuni italiani, allo scopo di assicurare un migliore servizio ai cittadini in materia di tutela dell'ambiente e corretto conferimento dei rifiuti, hanno infatti istituito la figura degli ispettori ambientali, con il compito di contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e controllare le modalità della raccolta differenziata. Nell'esercizio di tali compiti, a cui si aggiungono anche attività divulgative e informative rivolte ai cittadini, gli ispettori si affiancano così ai Corpi di Polizia locale e alle altre Forze dell'ordine.

Gli ispettori ambientali, i quali possono essere nominati fra i dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, fra gli stessi dipendenti del Comune o fra soggetti volontari, necessitano di un'adeguata formazione.

I regolamenti comunali che hanno istituito tale figura prevedono infatti che gli aspiranti ispettori ambientali debbano seguire un corso tenuto da un ente di formazione qualificato e superare il relativo esame finale per essere finalmente nominati ispettori ambientali comunali con decreto del sindaco.

Gli ispettori possono in particolare svolgere funzioni di vigilanza e controllo, di accertamento e/o contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali, nonché dalla normativa in materia.

Quanto più i compiti e la qualifica loro attribuiti sono ampi (alcuni regolamenti comunali prevedendo che gli ispettori possano anche direttamente contestare le violazioni accertate e rivestano la qualifica di pubblico ufficiale), tanto più risulta urgente la necessità di un'adeguata formazione.

L'esigenza di un capillare e consapevole controllo del territorio è difatti sempre più avvertita, tanto da spingere l'attuale Governo ad annunciare (nell'aprile 2019) l'imminente adozione di un regolamento sulle attività del personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, che incentivi e disciplini le segnalazioni, anche via e-mail, di eventuali illeciti ambientali da parte dei privati cittadini all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Ecco dunque che, in tale contesto di sempre maggiore sensibilità ambientale, gli ispettori ambientali istituiti dai Comuni possono svolgere un ruolo di primaria importanza, garantendo una presenza costante e capillare sul territorio, in stretta collaborazione con il Corpo di Polizia locale.

ROSA BERTUZZI

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, LAUREA SPECIALISTICA IN DIRITTO DEL LAVORO, AVVOCATO, CONSULENTE AMBIENTALE, GIA' COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE, GIA' PUBBLICO MINISTERO ONORARIO, AUTORE DI 53 VOLUMI IN MATERIA, DOCENTE PRESSO ISTITUTI, ENTI PUBBLICI, SCUOLE REGIONALI, MINISTRO DELL'AMBIENTE. **STUDIO AMBIENTEROSA S.R.L.**

PREZZO € 10,00 (copia riservata agli autori)

Ambienterosa edizioni s.r.l.